



COMUNE DI PINAROLO PO
Provincia di Pavia

**N. 43 Reg. Delib.
del 19/09/2017**

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: ACCERTAMENTO DEL VALORE DI RIMBORSO SPETTANTE AL GESTORE USCENTE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

L'anno **duemiladiciassette**, addì **diciannove** del mese di **settembre**, alle ore **nove** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, osservate tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto comunale vigente, è stata oggi convocata in seduta la **GIUNTA COMUNALE**.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<i>GAZZANIGA CINZIA CARMEN</i>	<i>Sindaco</i>	Sì
<i>TRESPIDI MATTEO LUCA</i>	<i>Assessore Esterno</i>	No
<i>CAZZOLA PIERA</i>	<i>Assessore Esterno</i>	Sì
Totale PRESENTI		2
Totale ASSENTI		1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Carlo REHO con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La Sig.ra GAZZANIGA CINZIA CARMEN, in qualità di Sindaco, assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- **PREMESSO CHE** 2i Rete Gas S.p.A. gestisce il servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di Pinarolo Po (PV) in regime di concessione ed in forza dei Contratti, rep. n. 66 del 18.05.1974, rep. n. 177 del 31.10.1985 e rep. n. 265 del 11.12.1991 con scadenza naturale al 01.01.2024;
- **RAVVISATA** la volontà del legislatore, sostenuta dalle indicazioni contenute nella legislazione comunitaria ed in particolare nella direttiva 2009/73/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo, di incrementare la concorrenza nel settore della distribuzione di gas naturale per migliorarne l'efficienza, la sicurezza e per contenerne i costi a carico dei consumatori finali;
- **RAVVISATO CHE** la scelta del legislatore di obbligare gli Enti concedenti all'espletamento di un'unica gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in un ambito territoriale di dimensione superiore a quella comunale è motivata dalla volontà di garantire maggiori economie di scala, un aumento dell'efficienza operativa, dell'economicità e della concorrenza, oltre che un contenimento dei costi sia nella fase di svolgimento della gara che nell'erogazione del servizio per l'intera durata della concessione, pari a dodici anni;
- **VISTO** l'articolo 14 del D.lgs. del 23.05.2000, n. 164, che dispone che l'attività di distribuzione di gas naturale deve essere effettuata esclusivamente da soggetti diversi dagli Enti locali, restando in capo ai medesimi l'attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione;
- **VISTA** la Legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante: "Definizione e proroga dei termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti", ed in particolare l'art. 23 relativo ai nuovi termini del regime di transizione nell'attività di distribuzione del gas naturale;
- **VISTO** l'art. 46 bis della Legge 29 novembre 2007, n. 222, che, nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per i rapporti con le Regioni, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito AEEGSI), sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto dall'articolo 14, comma 1;
- **VISTO** il DM 19 gennaio 2011 che ha individuato in 177 gli ambiti territoriali minimi (ATeM) per garantire una più efficiente e concorrenziale erogazione del servizio;
- **CONSIDERATO CHE** nell'Allegato 1 al DM 19 gennaio 2011 è stato individuato l'ATeM denominato "Pavia 4 - Oltrepò Pavese";
- **VISTO** il Decreto 18 ottobre 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, in materia di individuazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione di gas naturale;
- **CONSIDERATO CHE** il Comune di Pinarolo Po (PV) è stato inserito nell'ATeM Pavia 4 - Oltrepò Pavese;
- **VISTO** il Decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante: "Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas naturale";
- **VISTO** il Decreto 12 novembre 2011 n. 226 e s.m.i. del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, recante: "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007 n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222";
- **RICHIAMATO** l'art. 1, comma 16, d.lgs. n. 145/2013 che nella versione coordinata con la legge di conversione n. 9/2014 prevede che "ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un

rimborso, a carico del nuovo gestore [...] calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98”;

- **CONSIDERATO CHE** per effetto della disposizione di cui al precedente alinea l'art. 15, comma 5, del D.lgs. 164/2000 è stato riformulato come segue: “ [...] ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. [...] Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione”;
- **CONSIDERATO CHE** in data 22 maggio 2014, con apposito decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato le “linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”;
- **CONSIDERATO CHE** anche l'art. 5 del DM 226/2011 rubricato “Rimborso al gestore uscente nel primo periodo”, con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 20 maggio 2015, n.106 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 14 luglio 2015 ed entrato in vigore il 29 luglio u.s., è stato modificato in coerenza con le disposizioni di cui ai precedenti alinea.
- **CONSIDERATO CHE**, a mente di quanto previsto dall'art. 14, comma 9, del succitato decreto legislativo n. 164/2000, anche gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 8 sono indicati nel bando di gara;
- **CONSIDERATO CHE** il bando di gara deve altresì riportare le modalità per regolare il valore di rimborso relativo alle immobilizzazioni di cui alla precedente premessa ed il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa;
- **CONSIDERATO CHE** il Comune di Pinarolo Po (PV) ha avviato la procedura per la determinazione del valore di rimborso dell'impianto per la distribuzione del gas metano dovuto al Gestore uscente avvalendosi della consulenza della Società Sciarra S.r.l., con sede in Via D'Andrea n° 17/b - 26013 - Crema (CR), alla quale è stato affidato l'incarico con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 2 del 24/03/2014;
- **CONSIDERATO CHE** il Comune ha richiesto alla concessionaria lo stato di consistenza degli impianti;
- **VISTA** la nota prot. U-2017-0047385 del 09-05-2017 (ad integrazione della nota U-2016-0093859 del 14.09.2016) con la quale 2i Rete Gas ha trasmesso all'Ente la propria proposta di definizione del valore di rimborso ad essa spettante;

- **APPURATO CHE** ai fini della valutazione degli impianti di distribuzione del gas naturale si è dovuto dare applicazione all'art. 5, c. 2 del D.M. n. 226/2011, come modificato dal D.M. n. 106/2015, che disciplina i casi in cui è previsto un termine di scadenza naturale dell'affidamento che supera la data di cessazione del servizio prevista nel bando di gara, prevedendo l'applicazione delle previsioni contenute nelle convenzioni o nei contratti in essere, conformemente a quanto previsto nell'art. 15, c. 5 del D.lgs. n. 164/2000 s.m.i.;
- **CONSIDERATO CHE**, in particolare, nella valutazione sono state considerate le condizioni contrattuali di cui ai Contratti, rep. n. 66 del 18.05.1974, rep. n. 177 del 31.10.1985 e rep. n. 265 del 11.12.1991;
- **CONSIDERATO CHE** in data 07.09.2017 presso la Sala Consigliare del Comune di Pinarolo Po si è tenuto un tavolo tecnico nel corso del quale si sono confrontate la valutazione proposta dalla concessionaria e quella predisposta dalla consulenza del Comune di Pinarolo Po, conclusosi con la sottoscrizione di apposito verbale.

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- il D.M. 12.11.2011, n. 226 e s.m.i.;
- lo Statuto del Comune;

Visto il parere favorevole del responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267, in ordine alla regolarità tecnica, in atti;

Visto il parere favorevole del responsabile dell'Area Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267, in ordine alla regolarità contabile, in atti;

Ad unanimità di voti espressi nei modi previsti dalla legge;

DELIBERA

- Di confermare che le valutazioni elaborate da Zi Rete Gas, nota prot. U-2017-0047385 del 09-05-2017 (ad integrazione della nota U-2016-0093859 del 14.09.2016), come da risultanze del verbale di tavolo tecnico citato in premessa (Allegato 1), sono state redatte conformemente a quanto previsto ai Contratti rep. n. 66 del 18.05.1974, rep. n. 177 del 31.10.1985 e rep. n. 265 del 11.12.1991, e alle Linee Guida emesse dal MiSE, in atti;
- Che il valore degli impianti di proprietà della Concessionaria esistenti nel Comune di Pinarolo Po alla data del 31/12/2014 ammonta a **€ 1.140.647,92**;
- Che il valore dei contributi privati percepiti da Zi Rete Gas S.p.A., per gli impianti esistenti nel Comune di Pinarolo Po alla data del 31/12/2014, ammonta a **€ 176.641,78**;
- Che per la realizzazione dell'impianto o di sue parti la Concessionaria non ha percepito alcun contributo pubblico;
- Che pertanto il valore di rimborso spettante a Zi Rete Gas S.p.A. ammonta a **€ 964.006,14 (novecentosessantaquattromilasei/14)**;
- Che la valutazione del valore di rimborso sopra indicata dovrà essere aggiornata, sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la valorizzazione di cui al presente verbale, secondo i disposti dell'art. 5.2 delle Linee Guida MISE e della delibera dell'AEEGSI n. 310/2014 come aggiornata dalla delibera n. 407/2015 sia successivamente all'espletamento della procedura di gara d'ambito, sia al momento del trasferimento degli

impianti al nuovo gestore. A tal fine si terrà conto de-gli investimenti e delle alienazioni, dell'aggiornamento dei prezzi e del coefficiente di degrado dei cespiti a partire dal 31/12/2014 nel rispetto di quanto espressamente previsto dalle Linee Guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui al DM MiSE 7.4.2014 (art. 5.2 quinto comma), nonché per recepire eventuali modifiche normative successive alla data odierna.

- Di trasmettere al Comune di Voghera (PV), in qualità di Stazione Appaltante per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM Pavia 4 - Oltrepò Pavese, copia del presente atto unitamente alla documentazione di cui all'art. 9 del D.M. 226/2011 e al capitolo 19 delle "Linee Guida", necessari per la predisposizione del bando e del disciplinare di gara;
- Di dare atto che il valore di rimborso supera la soglia del 10% del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, e di impegnare pertanto la Stazione Appaltante dell'ATEM Pavia 4, Comune di Voghera, a comunicare all'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, attraverso la piattaforma di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, 28 gennaio 2015, n. 1/2015, le valutazioni di dettaglio richieste.
- Di delegare l'ing. Marcello Mossolani, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Pinarolo Po, alla sottoscrizione dell'accordo con 2i Rete Gas S.p.A. che andrà a recepire quanto determinato con la presente deliberazione.

Successivamente, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione unanime espressa nei modi previsti dalla legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE
(GAZZANIGA CINZIA CARMEN)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Carlo REHO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo online di questo comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000, a partire dal giorno 26/09/2017.

Pinarolo Po, lì 26/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Carlo REHO)

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.

Pinarolo Po, lì 26/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO (Dott. Carlo REHO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA:

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Pinarolo Po, lì 26/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO (Carlo Reho)